

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 52 del 13 gennaio 2012.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO STRALCIO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DEI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Il giorno 13 gennaio 2012 alle ore 11,30, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO – Carmela MACHEDA
CISL/FP – Jean DONDEYNAZ – Paolo DECEMBRINO
SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI – Mauro CRETIER
UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO
CSA SiVDER – Pierpaolo GAIA
DIRER DIRVA – Ercole BALLIANA

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48 comma 6 della L.R. n. 22/2010 e del Provvedimento della Giunta regionale in data 05 gennaio 2012 n. 4 concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della L.R. n. 22/2010, dell'accordo stralcio regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e dei dirigenti del comparto unico regionale;

SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo stralcio regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e dei dirigenti del comparto unico regionale.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale del giorno 05 gennaio 2012 n. 4 ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL

Marco LO VERSO

Carmela MACHEDA

CISL /FP

Jean DONDEYNAZ

Paolo DECEMBRINO

SAVT/FP

Claudio ALBERTINELLI

Mauro CRETIER

UIL/FPL

Ramira BIZZOTTO

CSA SiVDER

Pierpaolo GAIA

DIRER DIRVA

Ercole BALLIANA

PARTE PRIMA
(Generalità, prerogative ed attività sindacali)

Art. 1
(Campo di applicazione, decorrenza e durata)

1. Il presente accordo trova applicazione, nelle more dell'approvazione della regolamentazione complessiva della materia ed in considerazione della necessità di dare prioritariamente disciplina agli aspetti maggiormente urgenti in materia di diritti e prerogative sindacali, fatta eccezione per l'A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), per i dipendenti delle categorie ed i dirigenti degli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.).
2. Il presente contratto ha validità dal 01.01.2012 fino al 31 marzo 2013. Qualora a detta data non si sia pervenuti ad un accordo quadro complessivo relativo a diritti e prerogative sindacali, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 76, comma 8 della legge regionale n. 22/2010.
3. Le parti concordano che per quanto concerne le materie relative alla libertà ed alla dignità del lavoratore nonché alla libertà e dignità delle attività sindacali, qualora il presente accordo non disponga specifica disciplina, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 300/1970.

Art. 2
(Diritto di assemblea)

1. I dipendenti pubblici del comparto unico regionale hanno diritto di partecipare, senza decurtazione della retribuzione, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali da tenersi in idonei locali concordati con l'ente per un numero massimo di ore annue pro-capite pari a 10.
2. Le assemblee retribuite che riguardano la generalità dei dipendenti o determinati gruppi di essi possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie d'interesse sindacale e del lavoro:
 - a) dalla rappresentanza sindacale interna (nel prosieguo, "R.S.I.") nel suo complesso ovvero dalla maggioranza della stessa;
 - b) dai dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative ai sensi dell'art. 76, c. 7 della L.r. n. 22/2010 e dalle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.).
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, sono comunicati alla struttura competente in materia di personale dell'ente con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi prima dell'assemblea.
4. L'ente, in caso di eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportino lo spostamento dell'assemblea, provvede ad effettuare motivata comunicazione scritta che deve pervenire ai soggetti organizzatori almeno 48 ore prima dello svolgimento della stessa.
5. Durante lo svolgimento delle assemblee devono essere garantiti i servizi pubblici essenziali di cui all'art. 018 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta." sottoscritto il 13/12/2010.
6. Nel caso di attività lavorative organizzate in turni l'assemblea si svolge, di norma, all'inizio o alla fine di ogni turno; analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

7. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole strutture dirigenziali e comunicata alla struttura competente in materia di personale.

Art. 3
(Diritto di affissione)

1. Gli enti del comparto unico mettono a disposizione, in appositi spazi, fisici e/o virtuali, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati delle R.S.I. al fine di garantire l'accessibilità a tutto il personale. L'utilizzo dei detti spazi non deve comportare disagio organizzativo per l'ente né aggravio di costi che, qualora si verificano, comportano la richiesta di rimborso ai soggetti fruitori degli spazi anzidetti.

Art. 4
(Locali)

1. Gli enti con almeno 200 dipendenti, gratuitamente e dietro presentazione di apposita richiesta scritta, pongono a disposizione delle R.S.I. un locale idoneo per l'esercizio delle loro attività anche ad uso non esclusivo.
2. Negli enti con meno di 200 dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.

Art. 5
(Operatività e funzionalità delle OO.SS. e del personale distaccato)

1. Ai fini dell'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali, le parti si impegnano a determinare i criteri di funzionalità e di operatività delle Organizzazioni sindacali nonché del personale distaccato presso di esse.

PARTE SECONDA
(Distacchi, permessi ed aspettative sindacali)

Art. 6
(Distacchi sindacali)

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, che siano membri degli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, hanno diritto di svolgere attività sindacale con il distacco dall'attività lavorativa e con il trattamento economico previsto dal comma 2 del presente articolo per tutto il periodo di durata del mandato sindacale e nei limiti numerici di cui all'art. 7.
2. Ai dipendenti di cui al comma 1 competono la retribuzione individuale di cui alla tabella 8 dell'allegato I dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del giorno 13 dicembre 2010, nonché le voci retributive di cui agli artt. 130 (Tredicesima mensilità), 135 (Salario del risultato) e 158 (Indennità di bilinguismo). La retribuzione di risultato è pari al valore medio della corrispondente posizione nell'ambito dell'ente di appartenenza. Vengono altresì garantiti la retribuzione individuale di anzianità, nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile ed il buono pasto secondo il disposto di cui agli artt. 177 (Mensa) e 178 (Buoni pasto) del citato Testo unico a condizione che l'Organizzazione sindacale attesti di non aver istituito il servizio mensa.
3. I periodi di distacco sindacale sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, ma non fanno maturare ferie e non possono essere computati per il compimento del periodo di prova. L'eventuale periodo di prova in corso di svolgimento è sospeso e riprende a decorrere dal momento del rientro del dipendente nell'ente di appartenenza.

Art. 7
(Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico)

1. Il numero complessivo dei distacchi sindacali, spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, nel comparto unico regionale, è fissato in un distacco ogni 700 (settecento) dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. In relazione al numero di dipendenti in forza al 31 dicembre 2010, le parti concordano sulla determinazione di un limite massimo di 6,5 (sei e mezzo) distacchi per la vigenza del presente accordo.
2. Un eventuale ulteriore distacco (1) può ottenersi attraverso l'utilizzo cumulato dei permessi sindacali secondo quanto disposto dall'art. 8, c. 4.
3. Al fine della determinazione del numero complessivo di cui al comma 1 si conteggiano i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, computando altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale, nonché, ma solo nell'ente di provenienza, anche i dipendenti in comando. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro.
4. La ripartizione dei distacchi sindacali di cui al presente accordo non può dar luogo ad un numero di distacchi superiore a tre per singola Organizzazione sindacale. Le eventuali eccedenze sono ridistribuite tra le altre OO.SS. rappresentative in proporzione alla loro rappresentatività.

Art. 8
(Consistenza dei permessi sindacali)

1. Il contingente dei permessi sindacali in ciascuna amministrazione nell'ambito del comparto unico regionale, spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative ed alle R.S.I., è fissato in n. 94 minuti annui per il numero di dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Al fine della determinazione del numero complessivo di minuti di cui al comma 1 si procede al conteggio dei dipendenti secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.

3. I permessi sindacali di cui al comma 1 sono ripartiti nella misura di n. 68 minuti annui per dipendente a favore delle organizzazioni sindacali rappresentative, per n. 20 minuti annui per dipendente per le R.S.I. e n. 6 minuti annui per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
4. Nel caso di utilizzo dell'ulteriore distacco tramite il cumulo di cui all'art. 7, il monte ore di cui al c. 1 è ridotto a n. 69 minuti con la proporzionale riduzione dei permessi di cui al c. 3 rispettivamente nelle misure di n. 50 minuti, 15 minuti e 4 minuti annui.

Art. 9

(Ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali)

1. Sulla base dei dati relativi alla dotazione organica tassativamente trasmessi entro il 28 febbraio di ogni anno dagli enti, l'ARRS rende noto entro il 31 marzo agli enti stessi e alle organizzazioni sindacali rappresentative il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali.
2. L'attribuzione dei distacchi alle singole organizzazioni sindacali avviene, in via transitoria, sulla base delle deleghe sindacali secondo la previsione di cui all'art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010.
3. La ripartizione dei distacchi sindacali di cui agli artt. 6 e 7 è calcolata sulla base della rappresentatività pura ottenuta escludendo le Organizzazioni sindacali che non raggiungono il 5% necessario per la rappresentatività complessiva nel comparto unico tra dirigenza e categorie.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, c. 2, un (1) distacco sindacale equivale a 1.872 ore di permessi sindacali.
5. Le 1.872 ore di cui al comma 4 sono utilizzate per il 50% in conformità a quanto disposto al comma 3.
6. Il rimanente 50% delle ore di cui al comma 5 è utilizzato per raggiungere gli obiettivi di arrotondamento allo 0,5 o all'1 o all'1,5 tramite una ripartizione in base alla percentuale valoriale rideterminata tra le Organizzazioni sindacali interessate. Le frazioni che eccedono gli obiettivi di cui sopra sono ridistribuite solidariamente alle Organizzazioni sindacali fino alla concorrenza dei citati obiettivi.
7. L'attribuzione dei permessi alle singole organizzazioni sindacali avviene in proporzione alla loro rappresentatività, in via transitoria, sulla base delle deleghe sindacali secondo la previsione di cui all'art. 76, comma 7 della legge regionale n. 22/2010.
8. L'attribuzione dei permessi alle R.S.I. avviene suddividendo il numero complessivo dei minuti spettanti loro per il numero dei rappresentanti.
9. L'attribuzione dei permessi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene suddividendo il numero complessivo dei minuti spettanti loro per il numero degli eletti.
10. Qualora un'organizzazione sindacale rappresentativa non possa partecipare alla ripartizione dei distacchi di cui al comma 3, può utilizzare i permessi sindacali nella misura dei 68 minuti di cui all'art. 8, c. 3.
11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si fa riferimento alla consistenza delle deleghe al 31/12/2010 approvata dal Comitato paritetico di cui all'art. 54, c. 4 della l.r. n. 22/2010 ed all'art. 13.

Art. 10

(Modalità per la concessione dei distacchi sindacali e loro utilizzo)

1. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative agli enti di appartenenza dei dipendenti interessati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 12. Gli enti provvedono, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previo espresso parere vincolante dell'ARRS al fine della verifica del rispetto del contingente massimo, al conseguente accoglimento o al diniego della richiesta di distacco.
2. I distacchi hanno una durata massima di un anno. In via transitoria i distacchi previsti dal presente accordo sono validi fino al 31 marzo 2013.

3. Le organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca, in qualunque momento, per gravi motivi ovvero su richiesta del dipendente distaccato, mediante comunicazione scritta all'ente di appartenenza del dipendente per i provvedimenti di competenza.
4. Il dipendente rientrato nell'ente di appartenenza, in tutti i casi di cessazione del distacco, non può avanzare nei confronti dell'ente stesso alcun tipo di pretese relative al periodo di distacco.
5. Le frazioni dei distacchi sindacali possono essere utilizzate o in forma di servizio ridotto orizzontale in percentuale non inferiore al 30% da concordare con l'amministrazione, ovvero in periodi non inferiori a tre mesi predeterminati nell'anno, ovvero a completamento di un distacco non retribuito.
6. Le parti danno atto che per la vigenza del presente accordo è utilizzato l'ulteriore distacco di cui all'art. 7, c. 2.

Art. 11

(Modalità per la concessione dei permessi sindacali)

1. Soggetti legittimati alla fruizione dei permessi sindacali sono:
 - a) i dipendenti eletti nelle R.S.I.;
 - b) i dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative, che non siano in distacco ovvero in aspettativa;
 - c) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. I dirigenti sindacali titolari dei diritti di cui al comma 1, lett. "b" sono quelli eletti nelle R.S.I. o i cui nominativi sono stati comunicati per iscritto dalle rispettive organizzazioni sindacali alle amministrazioni di appartenenza.
3. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 possono fruire dei permessi loro spettanti oltre che per la partecipazione a trattative sindacali anche per presenziare a convegni e congressi sindacali.
4. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e sono concessi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività per la quale sono stati richiesti e non possono essere utilizzati cumulativamente.
5. L'utilizzazione dei permessi sindacali retribuiti, per i soggetti di cui al comma 1, non deve compromettere la funzionalità dell'attività lavorativa in cui è incardinato il dipendente che ne fruisce e, pertanto, la comunicazione relativa a detti permessi deve avvenire almeno 3 giorni lavorativi prima della fruizione. La verifica sull'effettiva utilizzazione dei permessi compete alle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza che ne danno comunicazione agli enti di cui fanno parte i soggetti beneficiari ed all'ARRS.
6. Negli enti fino a 40 dipendenti, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e produttive, possono essere concessi permessi sindacali in misura non superiore ad un giorno alla settimana nei limiti del monte ore spettante all'ente. Negli altri enti il limite è fissato in 1,5 giorni a settimana. Sono fatte salve le giornate per la partecipazione ad attività legate ad organismi statutari o ad attività di formazione.

Art. 12

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I dirigenti sindacali di cui all'art. 11 comma 1, lett. "b" che ricoprono cariche negli organismi direttivi statutari nelle proprie organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato; a detti periodi si applica quanto previsto dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e la dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
2. I dirigenti sindacali di cui all'art. 11 comma 1, lett. "b" hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi o convegni sindacali; a detti permessi si applica l'art. 24 della legge n. 300/1970. Il limite massimo annuo di detti permessi è fissato in 80 ore per ogni dirigente.

3. I dirigenti sindacali di cui al comma 2 per fruire dei permessi ivi previsti devono darne comunicazione scritta con almeno 3 giorni di preavviso tramite la propria organizzazione sindacale.

Art. 13

(Verifica della rappresentatività sindacale e istituzione del Comitato paritetico di cui all'art. 54, c. 4 della L.r. n. 22/2010)

1. L'ARRS provvede, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 22/2010, alla verifica annuale della rappresentatività e dell'eventuale rideterminazione delle prerogative sindacali ai fini dell'utilizzo dei permessi, in base ai criteri temporali di cui all'art. 9, comma 1, in capo alle Organizzazioni sindacali e, allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, qualora nell'ambito di uno o più soggetti sindacali si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto a seguito del successivo periodico accertamento della rappresentatività.
2. Il Comitato paritetico di cui all'art. 54, c. 4 della legge regionale n. 22/2010 è costituito da due rappresentanti designati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e da due rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative secondo il disposto degli artt. 54, c. 2 e 76, c. 7 della sopracitata L.r. n. 22/2010.
3. Il Comitato paritetico può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore al 55% rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto.
4. A partire dal 1° gennaio 2013 il valore di cui al comma 3 è elevato al 60%.

Art. 14

(Tutela del dirigente sindacale)

1. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio dopo il periodo di distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti, in altra struttura o ente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.
2. Il dipendente non dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici. La presente disposizione si applica anche agli incarichi attribuiti nel triennio precedente relativamente ai rientri verificatisi nel triennio stesso.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato, per almeno tre anni ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

PARTE TERZA
(Fondo distacchi sindacali)

Art. 15

(Finalità, funzionamento e gestione del fondo distacchi sindacali)

1. Il Fondo distacchi sindacali (F.D.S.), destinato a sostenere le spese relative ai distacchi stessi, è strumento di equa ripartizione tra gli enti del comparto unico degli oneri relativi; la gestione e l'amministrazione del F.D.S. continua ad essere affidata all'ARRS che vi provvede tramite apposito conto corrente vincolato sul quale confluiscono, oltre ai versamenti degli enti, anche gli eventuali interessi maturati.
2. Gli enti di cui all'art. 1, c. 1 della legge regionale n. 22/2010 versano entro il mese di settembre di ogni anno le rispettive quote in misura proporzionale ai dipendenti di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno. L'ammontare di detta quota è determinato annualmente in base ad un accordo tra l'ARRS, l'Amministrazione regionale ed il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e l'ARRS provvede a renderne tempestivamente edotti i destinatari.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno gli Enti che hanno concesso distacchi sindacali, contabilizzano all'ARRS la spesa sostenuta nell'anno precedente relativa all'erogazione del trattamento economico di cui all'art. 6 ai dipendenti posti in distacco sindacale nonché agli oneri contributivi versati agli enti previdenziali ed assistenziali richiedendo il relativo rimborso. L'ARRS provvede, previa verifica, a detto rimborso entro il mese di marzo.
4. Entro il mese di aprile l'ARRS presenta all'Amministrazione regionale e agli altri enti, tramite il CPEL, la rendicontazione finanziaria del F.D.S. evidenziando analiticamente gli introiti, i rimborsi effettuati e la disponibilità residua.
5. Qualora le risorse finanziarie del fondo si appalesino insufficienti a rimborsare gli enti che hanno concesso distacchi sindacali l'ARRS provvede ad un rimborso proporzionale alle risorse disponibili ed il credito residuo degli enti è saldato non appena sono effettuati i versamenti da parte degli enti stessi sulla base della quota rideterminata ai sensi del comma 2.
6. Ai fini dell'eventuale completamento del distacco sindacale retribuito le Organizzazioni sindacali rappresentative potranno utilizzare:
 - a) l'aspettativa di cui all'art. 12 del presente accordo;
 - b) una quota di distacco retribuito i cui oneri diretti ed indiretti sono a carico della Organizzazione sindacale richiedente e rimborsati all'ente concedente.

NOTA A VERBALE

Il C.S.A. / Si.V.D.E.R. rileva che i parametri percentuali fissati ai commi 3 e 4 dell'art. 13 (*Verifica della rappresentatività sindacale e istituzione del Comitato paritetico*) relativamente ai contributi economici (rispettivamente 55% e 60%) da prendere a riferimento per la presa in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, risultano difforni da quanto disposto dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (50%) e si riserva di intraprendere ogni eventuale azione volta alla tutela della propria autonomia nel rispetto del principio della concorrenza leale tra le Organizzazioni sindacali.

Aosta, lì 13 gennaio 2012

Pierpaolo GAIA